

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 295/CGF (2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 20/CGF – RIUNIONE DEL 21 SETTEMBRE 2007

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Leoni Dr. Roberto - Componenti;
Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio - Segretario.

1. RICORSO DELLA TERRANOVA TERRACINA BEACH SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE HILTON JUNIOR NEGAO PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 37/BS dell’11.8.2007)

Con rituale preannuncio al quale ha fatto seguito tempestivo reclamo, la società A.S.D. Terranova Terracina ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti aveva inflitto al calciatore Hilton Junior Negao la sanzione della squalifica per 6 giornate di gara effettive “per avere tenuto condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario a gara terminata, prendendolo e tirandolo per i capelli”, come rilevato dall’arbitro della gara A.S.D. Milano Beach Soccer/A.S.D. Terranova Terracina, disputata l’11.8.2007 e valevole quale semifinale del Campionato Serie A 2007.

La società reclamante, pur riconoscendo che il comportamento realizzato dal proprio calciatore fosse censurabile ed ingiustificato, evidenziava che la fattispecie antidisciplinare dovesse essere ricondotta quanto meno in quella di cui alla lett. b) del comma 4 dell’art. 19 del C.G.S. (condotta violenta nei confronti di calciatori); si doleva, pertanto, della eccessività della sanzione inflitta rilevando: 1) che il Giudice Sportivo aveva erroneamente inquadrato tale condotta nella fattispecie di cui alla lett. c) del citato art. 19 C.G.S.; 2) che non si era tenuto conto del fatto che il calciatore si era sempre comportato correttamente, tant’è che non era mai stato, in precedenza, disciplinarmente sanzionato.

Invocava, infine, il mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione determinata da un precedente comportamento antidisciplinare posto in essere da un avversario nei confronti di un suo compagno di squadra.

Alla seduta del 21.9.2007 nessuno è comparso per la reclamante.

Ciò premesso osserva questa C.G.F. che il reclamo, quoad poenam, è parzialmente fondato.

Rileva questa Corte che la condotta posta in essere dal calciatore a gara terminata, pur assumendo gli aspetti della particolare gravità, può essere valutata come diretta conseguenza della provocazione più sopra riferita, con conseguente riduzione della sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Terranova Terracina Beach Soccer di Terracina (Latina) e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta al calciatore

Hilton Junior Negao alla squalifica per 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/PRO SESTO DEL 9.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 23/C dell'11.9.2007)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 23/C dell'11.9.2007 ha inflitto alla società Hellas Verona F.C. S.p.A. la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 seguito gara Hellas Verona/Pro Sesto del 9.9.2007, per aver, i suoi sostenitori, intonato ripetutamente cori razzisti nei confronti di calciatori di colore avversari.

Avverso tale provvedimento la società Hellas Verona F.C. S.p.A. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 12.9.2007, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 18.9.2007, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F., dato atto della rinuncia, per l'effetto dichiara estinto il procedimento come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

3. RICORSO DEL FUSSBALL CLUB SUDTIROL S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE ALLA RECLAMANTE, DELLA PERDITA DELLA GARA SUDTIROL/BASSANO VIRTUS DEL 5.9.2007 PER 0-3; DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA E DELL'AMMENDA DI EURO 5.000,00 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 21/CI del 6.9.2007)

La società Fussball Club Sudtirol con atto del 10.9.2007 proponeva reclamo alla C.G.F. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti di Serie C pubblicata con Com. Uff. n.21/CI del 6.9.2007 con la quale, in relazione alla gara valida per la Coppa Italia di Serie C, Sudtirol/Bassano Virtus del 5.9.2007 che avrebbe dovuto svolgersi in Bressanone presso lo stadio comunale alle ore 20:30 ma non disputatasi per la mancata presentazione in campo della società Sudtirol, venivano inflitte alla reclamante le sanzioni: perdita della gara con un punteggio di 0-3, ammenda di €5.000,00 e penalizzazione di un punto in classifica.

Avverso tale decisione, motiva la società Sudtirol, con sede in Bressanone, che in tutte e sette le stagioni sportive precedenti alla stagione 2007/2008, è stata iscritta senza soluzione di continuità al Campionato di Serie C2 con indicazione dello stadio comunale di Bressanone e con deroga a disputare le gare casalinghe presso lo stadio "Druso" di Bolzano. Ciò in quanto lo stadio di Bressanone non era omologabile per i Campionati Professionistici, in quanto la città di Bressanone per latitudine ed altezza soffre di condizioni climatiche che comunque lo rendono impraticabile per tutta la stagione invernale.

All'atto dell'iscrizione 2007/2008 avendo la società conquistato, per l'ottavo anno consecutivo il titolo sportivo per iscriversi al Campionato di Serie C2, accertatasi della irreversibilità delle condizioni di non omologabilità ed impraticabilità dello stadio comunale di

Bressanone, presentava la relativa domanda indicando lo stadio "Druso" di Bolzano come unico impianto sportivo per la disputa delle gare casalinghe ufficiali.

Aggiunge però la reclamante che il Consiglio Direttivo della L.P.S.C. nella riunione del 30.6.2007, rilevando il mancato deposito da parte della società Sudtiroil della dichiarazione della disponibilità del campo di gioco nella città ove ha sede, deliberava la sua non iscrivibilità per la stagione 2007/2008 al Campionato.

In data 19.7.2007 il Consiglio Federale della F.I.G.C ammetteva la società Sudtiroil alla Stagione Sportiva 2007/2008 di Serie C2, approvando la domanda di iscrizione dalla stessa presentata in cui si indicava il solo stadio "Druso" di Bolzano quale impianto sportivo per tutte le gare casalinghe, in tal modo disattendendo e superando le determinazioni della Lega Professionisti di Serie C.

La Lega Professionisti di Serie C con Com. Uff. n. 18/CIt del 3.9.2007 disattendendo la decisione del Consiglio Federale sopra riportata, la decisione della Corte di Giustizia Federale relativamente ad precedente procedimento (Com. Uff. n. 15/CGF del 31.08.2007), convocava nuovamente la società Sudtiroil a disputare la seconda gara casalinga ufficiale di Coppa Italia di Serie C presso lo stadio comunale di Bressanone ove come in precedenza ha prontamente inviato il direttore di gara ed i suoi assistenti.

A seguito la reclamante inviava una lettera al Presidente Federale, alla L.P.S.C. e alla società ospite Bassano Virtus, nella quale ribadiva l'illiceità della disposizione della L.P.S.C. ed il proprio diritto di disputare la gara al "Druso" di Bolzano; impianto presso il quale ancora si sarebbe presentata in ossequio alla delibera del Consiglio Federale del 19.7.2007.

È conseguito che il direttore di gara, come per la prima gara casalinga, accertata la presenza in Bressanone della società ospite Bassano e l'assenza della società Sudtiroil, riportava nel referto "gara non disputata per mancanza della società Sudtiroil". Il Giudice Sportivo con Com. Uff. n. 21/CIt del 6.9.2007 disponeva per la seconda volta di infliggere alla società Sudtiroil la punizione della perdita della gara con il punteggio dello 0-3 a favore della società ospite, l'ammenda di € 5.000,00 e la penalizzazione di un punto in classifica.

Tanto premesso la reclamante deduce la illegittimità del provvedimento del Giudice Sportivo sopra menzionato, perché in contrasto con un deliberato del Consiglio Federale, organo sovraordinato alla Lega Professionisti di Serie C e conclude con la richiesta di annullamento da parte di questa Corte di Giustizia del provvedimento del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 21/Cit del 6.9.2007), delle sanzioni dal medesimo irrogate e di ordinare alla L.P.S.C. la riconvocazione delle società Sudtiroil e Bassano Virtus presso lo stadio Druso di Bolzano per la disputa della gara Sudtiroil/Bassano valevole per la Coppa Italia di Serie C.

In subordine la reclamante chiede altresì di sospendere l'omologazione del risultato di 0-3, decretato dal Giudice Sportivo della L.P.S.C. con il Comunicato appellato, in attesa della pronuncia della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il Coni nel procedimento istaurato con istanza del 23.8.2007.

Il reclamo è fondato e merita di essere accolto.

La società reclamante ha, infatti correttamente osservato, sul presupposto della illiceità della disposizione della L.P.S.C., la sussistenza del suo diritto di disputare la gara al "Druso" di Bolzano e ciò in conformità alla delibera 19.7.2007 del Consiglio Federale della F.I.G.C., organo questo, sovraordinato rispetto alla L.P.S.C.

Per questi motivi la C.G.F., accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Fussball Club Sudtiroil S.r.l. di Bressanone (Bolzano) e, per l'effetto, annulla la decisione del Giudice Sportivo e le relative sanzioni inflitte, nonché dispone la disputa della gara sopra indicata presso impianto disponibile, agibile e ritenuto idoneo dai competenti organi federali ai fini dell'effettiva disputa della gara stessa.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Grossi Prof. Pierfrancesco, - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio - Segretario.

4. RICORSO DELL’A.C. LEGNANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG. GABETTA CLAUDIO PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, SEGUITO GARA PADOVA/LEGNANO DEL 9.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 23/C dell’11.9.2007)

Con la decisione indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha squalificato per due gare effettive il signor Claudio Gabetta che era stato espulso nel corso della gara Padova/Legnano per comportamento offensivo verso l’arbitro, nei cui confronti aveva gridato “*arbitro sei un disonesto!!! Devi fischiare anche per noi*”. La società ricorrente ammette la predetta versione dei fatti, con la sola eccezione della prima frase che non sarebbe stata pronunciata dall’allenatore; sottolinea la brevità dell’episodio e la disciplinata accettazione da parte sua del provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti; considera eccessiva la sanzione comminata anche alla luce di precedenti orientamenti della giustizia sportiva.

Rileva questo Giudice che dei fatti avvenuti in campo, comprese le dichiarazioni rese dai protagonisti della gara fa piena fede il rapporto arbitrale e che un atteggiamento che non fosse stato di piena e pronta ottemperanza, ma di ulteriore contestazione o addirittura di ribellione da parte del Gabetta avrebbe avuto il solo effetto di aggravare ulteriormente la sua posizione. Né va sottovalutata l’importanza negativa delle contestazioni rivolte al direttore di gara da parte di un soggetto che, in quanto allenatore, in ragione delle sue specifiche funzioni professionali e della guida non solamente tecnica affidatagli nei confronti di una squadra sportiva, risulta investito di una peculiare responsabilità, esercitando un ruolo ed offrendo un esempio particolarmente delicato anche nei confronti dei giovani che si formano alle sue dipendenze.

Sulla base di quanto sopra non si ravvisano, pertanto, ragioni sufficienti per accogliere il ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Legnano S.r.l. di Legnano (Milano) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

5. RICORSO DEL TREVISO F.C. 1993 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 15.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA TREVISO/CHIEVO VERONA DEL 9.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 44 dell’11.9.2007)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 44 dell’11.9.2007 ha inflitto alla società Treviso F.C. 1993 S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 seguito gara Treviso/Chiedo Verona del 9.9.2007, per aver, i suoi sostenitori, intonato ripetutamente cori razzisti nei confronti di un calciatore avversario.

Avverso tale provvedimento la società Treviso F.C. 1993 S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 13.9.2007, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 18.9.2007, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel

caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F., dato atto della rinuncia, per l'effetto dichiara estinto il procedimento come sopra proposto dal Treviso F.C. 1993 S.r.l. di Treviso.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

Publicato in Roma il 17 Luglio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete